



COMUNE DI SIROLO



CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA



PARCO DEL CONERO

DIVERTITI CON CHI VUOI, NAVIGA DOVE PUOI ... IN SICUREZZA



Estratto delle ordinanze vigenti che identificano le aree soggette a divieto di balneazione, attracco, ormeggio e navigazione lungo tutta la costa del Comune di Sirolo alle pendici del monte Conero

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025 n.21 del 24-04-2025

Art. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

2.1 - Ad eccezione delle zone di mare di cui all'art. 3 lett. h), la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione eccetto le aree sotto indicate, le quali, trattandosi di tratti di costa da ritenersi "a picco sul mare" in considerazione della particolare morfologia della costa, la distanza è ridotta a metri 100:

- a) [...]
- b) spiaggia compresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della Chiesetta di S. Maria di Portonovo e a sud dalla "Spiaggia dei sassi neri" . [...]

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

- a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;
- b) nel porto di Ancona, [...];
- c) all'interno dei corridoi di lancio, [...];
- d) nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- e) nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/ o di tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;
- f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda o in rada portuale;
- g) nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
- h) negli specchi acquei, fino una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificamente disciplinato.**

<https://comune.sirolo.an.it/>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA

ORDINANZA n.36 del 25-05-2023

Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona

[...]

Articolo 2 (Generalità e divieti)

2.1 Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare" richiamato in premessa, unitamente alle regole qui indicate.


2.2 L'esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi/dispositivi indicati nel presente Regolamento è vietato:

- a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona, lungo le rotte di accesso ai medesimi e, comunque, nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- b) nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- c) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio così come definito dal vigente Regolamento del porto di Ancona;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- f) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

g) negli specchi acquei, ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificamente disciplinato. [...]

NUMERI UTILI





PORTONOVO

COMUNE DI ANCONA
COM. DI SIROLO

SCOGGIO DELLA VELA

A

SASSI BIANCHI

SPIAGGIA DEI GABBIANI
SPIAGGIA DEI FORNI

B

CAVA
DAVANZALI
SPIAGGIA DEI
LAVORI

LE DUE SORELLE
SPIAGGIA DELLE
DUE SORELLE

C

IL PILORO

D

MOLO DAVANZALI

E

SASSI NERI

F

SPIAGGIA SAN MICHELE

SPIAGGIA URBANI

H

GROTTA URBANI
IL LAVI

I

PUNTA VILLA VETTA
MARINA

L

SPIAGGIA DEI FRATI

COMUNE DI NUMANA

NUMANA



Comune di Sirolo scala grafica
0 100 200 300 400 500m

Al fine di raccogliere in un unico provvedimento tutti i tratti di costa con divieti e limitazioni, il Sindaco del Comune di Sirolo ha emanato le Ordinanze n. 6 del 28/05/2026 e n. 7 del 09/06/2026 che hanno individuato i tratti di costa omogenei con riferimento ai pericoli di dissesto idrogeologico:

TRATTI INTERDETTI DA TERRA E DA MARE: A, I
(segnalati sia da terra con cartelli di divieto di accesso, che da mare con boe di colore giallo)
FORBIDDEN STRETCHES OF COAST: A, I
(marked both from land with no entry signs and from sea with yellow floating buoys)

TRATTI INTERDETTI SOLO DA TERRA: B, C, D, E, H
(segnalati con cartelli di divieto di accesso)
FORBIDDEN STRETCHES OF COAST ONLY FROM LAND: B, C, D, E, H (marked with no entry signs)

TRATTI LIMITATI SOLO A TERRA: F, L
(segnalati con pali e corde e cartelli di pericolo per mantenere la distanza dalle scarpate)
LIMITED USABLE STRETCHES: F, L (marked with wooden stakes and ropes and danger signs to keep away from the unstable slopes)

TRATTO SENZA LIMITAZIONI (Spiaggia Urbani)
STRETCH OF COAST WITHOUT RESTRICTIONS

Si precisa che, in forza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ancona, n.36/2023 (art.2, c.2, lett.g) e n.21/2025 (art.3, c.1, lett.h), nei tratti indicati in rosso nella planimetria (tratti A, I), interdetti per pericolo di dissesto idrogeologico, sono vietate la balneazione e l'esercizio delle attività nautiche di qualsiasi genere, fino ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia. Oltre tale limite il bagnante ha obbligo di segnalarsi con galleggiante.

